

COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA



**INDIRIZZI PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED
ATTREZZATURE SPORTIVE DI IMMOBILI, LOCALI E DI VANI DI
PROPRIETÀ' COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 31 DEL 27.06.2003
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 48 DEL 30.11.2007**

ART. 1 AMBITO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di richiesta, di assegnazione e di utilizzo degli impianti ed attrezzature sportive di proprietà comunale o di parte di immobili (vani, locali, ecc.) di proprietà comunale. Questi sono costituiti da:

1. palestra scuole elementari del centro
2. palestra scuole elementari di Calmasino
3. palestra scuola media
4. Campo sportivo Capoluogo
5. Campo Sportivo Calmasino
6. Campo Tamburello
7. Campo tennis
8. Centro nautico
10. Centro canottieri
11. Impianti polifunzionali Calmasino (area attrezzata polivalente, tennis, impianto di illuminazione e servizi/spogliatoi)
12. Impianti sportivi Parco Bassani
13. Altri immobili, impianti, locali, vani di proprietà compatibili.

L'assegnazione di palestre e impianti sportivi scolastici avverrà compatibilmente con le esigenze didattiche e sportive della scuola.

ART. 2 FINALITÀ' E SOGGETTI AMMESSI

Gli impianti ed attrezzature sono prevalentemente destinate alla pratica sportiva.

Compatibilmente alla loro struttura, dotazione tecnica e capienza, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.

Il loro uso può essere richiesto da:

- enti;
- associazioni
- gruppi
- fondazioni
- istituzioni
- comitati
- privati

tutti non aventi scopo di lucro.

ART. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

La concessione in uso degli impianti è disposta dalla Giunta Municipale a favore di:

1. Associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel Comune di Bardolino dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo;
2. associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, senza scopo di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
3. associazioni, enti, comitati, gruppi e privati, senza scopo di lucro, che

effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;

4. associazioni, enti, comitati, gruppi, senza scopo di lucro, che utilizzino i locali quali proprie sedi sociali;
5. enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, senza scopo di lucro, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivo, ricreativo, sociale e culturale, con particolare riferimento ai ragazzi portatori di handicap.

ART. 4 – MODALITÀ PER LE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE

La richiesta per l'uso degli impianti e dei locali o vani deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) Le società, associazioni, gruppi, ecc., non aventi scopo di lucro, che intendono svolgere particolari attività negli impianti sportivi o negli immobili comunali a ciò destinati devono presentare domanda accompagnata da una relazione sull'attività svolta e dal programma di massima delle attività previste e dal bilancio consuntivo, impegnandosi a presentare annualmente il bilancio consuntivo.

L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri ed i doveri connessi all'utilizzo degli impianti o dei locali.

Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al Presidente.

ART. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli impianti sportivi o di altri immobili, locali o vani di proprietà comunale senza specifica destinazione è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) attività organizzate dal Comune;
- b) attività riguardanti la promozione sportiva culturale - musicale, senza scopo di lucro;
- c) attività agonistiche di società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni affiliate al CONI, senza scopo di lucro.

L'attività si considera agonistica quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre.

- d) attività amatoriali ed occasionali, senza scopo di lucro.

Formeranno inoltre oggetto di precedenza nell'assegnazione, a parità di condizioni, i seguenti ulteriori parametri:

- a) utilizzo razionale degli impianti;
- b) pieno impiego delle fasce orarie di disponibilità;
- c) concessionario con più alto numero di partecipanti all'attività proposta per fascia oraria.

ART. 6 MODALITÀ DI CONCESSIONE

L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.

Il termine delle nuove assegnazioni e delle assegnazioni in corso, in caso di proroga o rinnovo, viene fissato al 31.12.2015, onde unificare a tale data tutte le concessioni.

Dal 01.01.2016 le assegnazioni avranno durata quinquennale.

L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione, che non potrà comunque superare anni cinque (coincidenti, per quanto possibile, con il quinquennio dell'Amministrazione e con possibilità di proroga delle concessioni in atto fino al raggiungimento del termine del quinquennio).

Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene.

Per gli impianti sportivi l'uso e l'utilizzo dei campi o impianti medesimi è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali - appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone, fatto salvo il normale utilizzo per "affitto/noleggìo ad ore" dei campi da tennis o 'da bocce da parte di privati ai quali è pure consentito l'utilizzo dei servizi annessi. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.

Salvo diversa disposizione gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal terreno di gioco. Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione Comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.

Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie, dove queste sono possibili, è consentita la presenza di pubblico per una presenza massima da stabilirsi in relazione al tipo di campionato o manifestazione ed alle caratteristiche dell'impianto.

Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento della attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.

ART. 7 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI IMMOBILI E LOCALI

Tutti gli impianti e gli immobili ed i locali potranno essere utilizzati solo con la contestuale presenza di un responsabile delegato per iscritto dal Presidente della organizzazione il quale se ne assume ogni responsabilità.

Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza cui si farà riferimento alla scadenza della concessione al fine di verificare il rispetto, da parte dei Concessionari, degli obblighi di custodia, conservazione e manutenzione previsti dai successivi articoli.

I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature immobili, vani e locali ed eventuali arredi a disposizione, secondi i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizioni di normale funzionalità.

Per usi diversi da quelli per i quali l'immobile/impianto, vani e locali è stato concesso e segnatamente per eventuali attività a pagamento, spetta all'Amministrazione Comunale dare specifica autorizzazione, previo accordo

con i Concessionari.

I Concessionari si obbligano a mantenere per tutta la durata della concessione gli impianti, i locali ed i servizi avuti in uso in perfetta efficienza.

Salvo diverse disposizioni la pulizia dei locali e dei servizi fa carico al Concessionario.

ART. 8 RESPONSABILITÀ

I Concessionari per qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti, anche omissivi, conseguenti alle attività svolte, alla frequenza dei soci -spettatori e/o frequentatori dell'immobile/impianto, locali e vani, si impegnano a stipulare una polizza di assicurazione, per la responsabilità civile, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

I Concessionari assicureranno anche i soci, gli spettatori ed i frequentatori dell'impianto/immobile, locali e vani, contro i danni derivanti da attività sportiva e non, durante lo svolgimento delle attività medesime.

ART. 9 DANNI

Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il Responsabile di servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.

I Concessionari risarciranno altresì al Comune i danni che si dovessero verificare all'immobile ed alle cose mobili in conseguenza ed in dipendenza della presente concessione, da chiunque e comunque provocati.

I Concessionari si obbligano a tal fine a costituire a favore esclusivo del Comune una fidejussione bancaria o assicurativa del valore da stabilirsi di volta in volta dalla Giunta Comunale a garanzia esclusiva dei danni da chiunque arrecati all'interno dell'immobile in oggetto; in caso di danno a qualsiasi parte dell'immobile, attrezzatura, accessori e qualsiasi altro bene di proprietà comunale o di altre associazioni, tale polizza sarà escussa dal Comune, di propria autorità ed i Concessionari dovranno reintegrarla nel termine che sarà loro prefisso.

La polizza dovrà prevedere esplicitamente che l'Istituto Bancario e/o assicurativo a semplice richiesta scritta del Comune versi la somma richiesta, senza eccezioni di sorta al Comune entro 15 giorni. La fideiussione bancaria e/o assicurativa dovrà avere durata pari a quella della durata della concessione.

ART. 10 VISITE E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri tecnici gli immobili, i locali ed i vani concessi, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione degli stessi e di controllare il rispetto delle norme di cui alla presente concessione da parte del concessionario.

ART. 11 SPESE

Il Comune provvederà ad assicurare l'immobile, i locali ed i vani nonché gli impianti e le cose mobili in esso contenuti contro rischi di incendio. Il Comune assume altresì a proprio carico, tutti gli oneri relativi alla fornitura di acqua, gas ed illuminazione salvo eventuale contribuzione, anche integrale, da parte

del Concessionario stabilita dalla Giunta Comunale in relazione all'attività sociale svolta (agonistica, attività remunerata, dilettantistica, occasionale, attività giovanile) sentiti i Capigruppo Consiliari.

In sede di valutazione del tipo di intervento la Giunta Comunale si atterrà alla normativa sulle"" contribuzioni""

ART. 12 ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI

Sono a carico dei Concessionari tutte le spese inerenti alla ordinaria manutenzione, intendendo per essa tutte quelle operazioni necessarie a mantenere tutti gli impianti, i locali ed i vani, gli arredi, le attrezzature, le strutture ed il fabbricato nelle condizioni di efficienza.

A titolo esemplificativo si intendono rientrare nella manutenzione ordinaria anche:

- riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
 - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
 - riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
 - cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
- e ciò anche a seguito di danni causati da loro atleti, soci, partecipanti, spettatori in genere.

ART. 13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per la manutenzione straordinaria dell'immobile e dei servizi provvederà il Comune con oneri a carico del bilancio comunale. A titolo esemplificativo si intendono rientrare nella manutenzione straordinaria:

- rifacimento degli impianti (impianto elettrico, idrotermosanitario, condizionamento, gas metano);
- sostituzione di infissi interni ed esterni e tapparelle;
- sostituzione di pavimenti e rivestimenti;
- riparazioni del tetto;
- riparazione delle grondaie;
- rifacimento e riparazione della rete fognante dal collettore urbano al fabbricato ed all'interno del fabbricato stesso;
- installazione antenna TV centralizzata;
- installazione dei citofoni
- riparazione e sostituzione di parti essenziali e non accessorie dell'impianto di riscaldamento, elettrico, idrotermosanitario, fognario, condizionamento (caldaia, pompa, bruciatore, boiler, condizionatore);
- adeguamenti impiantistici previsti da Leggi e Regolamenti in materia di impianti elettrici, prevenzione incendi, contenimento dei consumi energetici ed altro;
- installazione e sostituzione dell'impianto antincendio comprese le relative spese di collaudo, acquisto ed installazione di dispositivi antincendio previsti dalla Legge, escluse le ricariche e manutenzioni dei dispositivi antincendio stessi;
- impianto arboreo per le aree verdi;

- sostituzione piante ornamentali;
- installazione e sostituzione di impianto di irrigazione e di attrezzature fisse sportivo-ricreative (panchine, giochi per ragazzi, porte calcio ecc.);
- installazione di impianto di trattamento delle acque potabili;
- restauro integrale delle facciate (rifacimento degli intonaci, tinteggiature dei rivestimenti, dei basamenti, dei balconi, delle pensiline e di ogni altro motivo ornamentale);
- installazione e sostituzione di recinzioni e di cancelli, costruzione dei passi carrabili.

Si intendono altresì a carico del Comune:

- conduzione impianto di riscaldamento condizionamento ed acqua calda con tenuta del libretto di centrale;
- spurgo delle reti fognarie e disotturazione delle tubazioni di scarico e relativi pozzetti;
- rifacimento totale o parziale dei manti dei campi da gioco.

ART. 14 RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI DEI LOCALI E DEI VANI

I Concessionari si impegnano a riconsegnare al Comune, alla scadenza della concessione tutti gli immobili/impianti, i locali ed i vani, gli accessori, le attrezzature e le relative strutture e dotazioni, con ogni eventuale opera di addizione, senza l'espletamento di ulteriori formalità. Ogni opera di addizione che potrà essere realizzata solo a seguito di espressa preventiva autorizzazione del Comune, resterà di fatto e di diritto del Comune, senza che i Concessionari possano pretendere indennizzi o riconoscimenti a qualsiasi titolo.

La riconsegna sarà fatta sulla base del verbale di consistenza redatto a sensi dell'art. 7 e tenendo conto del deperimento connesso a normale e diligente uso ed alla manutenzione dei beni. La mancata restituzione dell'impianto alla scadenza o risoluzione comporterà comunque il pagamento da parte dei Concessionari medesimi, a tale data, di una penale da stabilirsi dalla Giunta Comunale in relazione al tipo di concessione.

ART. 15 IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

I Concessionari si impegnano per tutta la durata della concessione a non cedere, sub-concedere, affittare o dare in comodato a terzi, in tutto o in parte, gli immobili/impianti, locali e vani, con o senza corrispettivo, garantendone sempre la piena disponibilità e libertà da vincoli di qualsiasi genere, fatto salvo il normale utilizzo per "affitto/noleggio ad ore" dei campi da tennis o da bocce da parte di privati ai quali è pure consentito l'utilizzo dei servizi annessi.

E' comunque facoltà dei Concessionari permettere a terzi l'installazione di materiale pubblicitario all'interno del complesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, riscuotendo direttamente i relativi proventi.

ART.16 RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIO

Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto tra i Concessionari ed il Comune, per verificare l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente concessione in atto e per coordinare gli interventi, alle riunioni dell'Organo di Gestione dei singoli Concessionari potrà essere invitato anche il rappresentante del Comune all'uopo designato dal Sindaco, il quale avrà facoltà di accedere alla visione di tutta la documentazione amministrativa e contabile dei Concessionari.

L'invito a riunione dovrà contenere anche l'ordine del giorno degli argomenti

da trattare ad ogni seduta.

ART. 17 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune dovrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi, nonostante formali contestazioni da parte dell'Amministrazione;
- b) inadempienze gravi del servizio;
- c) nel caso di subappalto o affitto a terzi;
- d) nel caso fosse necessario variare l'uso degli impianti o immobili, dei locali o dei vani per esigenze pubbliche; verificandosi questa ipotesi la revoca avrà decorrenza, per quanto possibile nel massimo rispetto degli impegni assunti dal concessionario;
- e) nel caso in cui per tre volte venga accertato che all'interno dell'immobile/impianto, locali e vani sono presenti persone appartenenti a delle società o ad altre associazioni senza la contestuale e necessaria presenza del responsabile delegato.
- f) previa diffida ad adempiere, la mancata presentazione annuale del bilancio consuntivo.

ART. 18 OBBLIGHI DI CUSTODIA

Ai Concessionari incombe l'obbligo della custodia, conservazione degli impianti, di tutti i locali e vani e delle relative strutture e dotazioni concesse.

Agli stessi incombe altresì l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune, durante tutto il periodo di validità della concessione, danneggiamenti od altro di particolare interesse che pregiudichino l'uso o rendano non funzionali gli impianti medesimi. A tale riguardo, in caso di concessione dell'uso dello stesso immobile a più soggetti, un incaricato dei Concessionari dovrà, all'inizio ed al termine di ciascun turno di utilizzo dell'impianto, verificare che non siano stati provocati danni dai precedenti utilizzatori ed in caso di rilevamento di danni compilare un elenco dettagliato dei beni danneggiati e trasmetterlo immediatamente al Comune.

ART. 19 NOMINA DI NUOVO PRESIDENTE

In caso di nomina di un nuovo Presidente delle Associazioni concessionarie, questi si riterrà automaticamente garante di tutte le clausole previste dalla presente concessione, se non perverrà comunicazione scritta contraria entro 60 giorni dalla nomina nella carica.

ART. 20 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

A sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento Generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, adottato a sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/04/1991, esecutiva, potranno essere erogati contributi dal Comune per manifestazioni di particolare interesse e richiamo organizzate dai Concessionari. La richiesta dovrà essere presentata con le modalità e nei termini di cui all'art. 33 del richiamato Regolamento Generale, che qui si intende trascritto e conosciuto.

ART. 21 OSSERVANZA DELLE NORME

I Concessionari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni tutte in materia di concessioni. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di leggi, in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

L'Ufficio del Comune di Bardolino preposto alla materia è: l'Ufficio Segreteria.

ART. 22 SPESE INERENTI ALLA CONCESSIONE

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro ancora per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico dei concessionari. La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

I CONCESSIONARI

IL SINDACO